

# *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 21 MAGGIO 2024.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 21 maggio 2024, n. 31:

Delega ai comuni dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, in attuazione dell'articolo 151 della l.r. 65/2014.

## Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, nella Parte Terza "Beni Paesaggistici", contiene, fra l'altro, al titolo I, capo IV, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;

Visto l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

Rilevato, in particolare, che l'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 prevede la possibilità che la Regione deleghi l'esercizio della funzione autorizzatoria ad altri soggetti, tra cui i comuni e forme associative fra enti locali, per i territori di loro competenza, purché gli enti delegati: "[...] dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche [...]"; ed, altresì, garantiscano "[...] la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia [...]";

Rilevato che l'articolo 155 del d.lgs. 42/2004 prevede che le regioni vigilino sull'ottemperanza delle disposizioni contenute in tale decreto legislativo da parte degli enti delegati all'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visti gli articoli da 87 a 92 della l.r. 1/2005 che disciplinavano la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica delegandola, mediante l'articolo 87 citato, ai comuni;

Considerato che, mediante la deliberazione della Giunta regionale n.1079 del 15 dicembre 2008 (Adempimenti in attuazione dell'articolo 205 bis l.r.1/2005 in materia di delega ai comuni nell'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica ai sensi decreto lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), la Regione ha provveduto a verificare la sussistenza, presso i soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica come richiesto, al momento dell'emanazione della deliberazione, dall'articolo 159 del d.lgs. 42/2004;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto, in particolare, l'articolo 249 della l.r. 65/2014 rubricato: "Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica", il quale dispone che fino all'esercizio da parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 della l.r. 65/2014, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati disposta dell'articolo 87, comma 1, della l.r. 1/2005;

Visti:

- a) l'articolo 151 della l.r. 65/2014, rubricato: "Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica", che consente di delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146 del d.lgs. 42/2004 ai comuni, singoli o associati, per i territori di competenza;
- b) l'articolo 152 della l.r. 65/2014, rubricato: "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica", il

quale stabilisce che il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, sancendo la netta distinzione tra i soggetti che svolgono le due funzioni in ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. 42/2004;

- c) l'articolo 153 della l.r. 65/2014, rubricato: "Commissione per il paesaggio", che detta le disposizioni per la composizione ed il funzionamento della commissione per il paesaggio tenuta ad esprimere il parere ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs.42/2004.

Considerato che, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, la delega conferita ai comuni consente l'esercizio della funzione autorizzatoria in modo efficace, efficiente ed in necessario rapporto di vicinanza con la comunità di riferimento;

Considerato che i comuni esercitano tutte le funzioni in materia urbanistico ed edilizia e che la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica è connessa e funzionale al migliore esercizio delle funzioni urbanistico-edilizie dei comuni;

Valutata pertanto funzionale al migliore esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ex articolo 146 del d.lgs. 42/2004, la delega di tale funzione ai comuni che possono svolgerla in forma singola o associata, in quanto il livello comunale si configura al momento il più adeguato, ferma restando l'attività di vigilanza da parte della Regione sulle modalità di svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 155 del d.lgs. 42/2004;

Considerato che le unioni dei comuni possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sui sistemi delle autonomie locali) così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), a condizione che rispettino i requisiti previsti ed esercitino per tutti i comuni dell'unione le funzioni fondamentali di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo;

Visto altresì che tra le funzioni sopracitate è prevista, a partire dall'anno 2025, lo svolgimento della funzione in materia paesaggistica comprensiva sia dell'adozione dei pareri, sia della costituzione dell'ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Considerato che l'esercizio associato della funzione delegata risponde alla più adeguata organizzazione della stessa, per la quale resta fermo l'impegno della Regione ad assicurarne il monitoraggio e il controllo circa il puntuale svolgimento, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 155 del d.lgs. 42/2004, anche attraverso l'ausilio di appositi applicativi gestiti dalle strutture regionali in collaborazione con le strutture comunali;

Considerato che ad oggi tutti i comuni, quali enti delegati dalla Regione, hanno provveduto a svolgere l'esercizio della funzione autorizzatoria secondo quanto previsto dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, in ottemperanza alle prescrizioni di tale disposizione;

Ritenuto pertanto funzionale al corretto esercizio dell'azione amministrativa assicurare continuità alla delega della funzione autorizzatoria ai comuni singoli e associati, confermando tale delega ai comuni mediante la presente deliberazione;

Ritenuto necessario stabilire che, qualora la Regione attraverso l'attività di monitoraggio e controllo rilevi il mancato rispetto da parte di un ente delegato di quanto prescritto dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, debba esercitare, nei confronti di tale ente, i poteri sostitutivi della funzione di autorizzazione paesaggistica per il tempo necessario a che l'ente delegato proceda secondo quanto disposto dagli articoli 152 e 153 della l.r. 65/2014, nonché dall'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'esercizio dei poteri sostitutivi della funzione autorizzatoria delegata, nei casi in cui ciò si rilevi necessario, debba essere disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, previa diffida al Comune, e che tale funzione debba essere esercitata dalla Giunta regionale per il tempo necessario mediante la struttura competente in materia di paesaggio, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa urbanistico - edilizia dei comuni;

Dato atto che al momento di acquisto di efficacia della presente deliberazione cessa di avere efficacia l'articolo 249 della l.r. 65/2014, ponendo fine al periodo transitorio previsto da tale articolo;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 18 del 18 marzo 2024 con la quale la Giunta regionale propone di conferire la delega della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai comuni singoli e associati, ai sensi dell'articolo 151 della l.r.65/2014;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 8 aprile 2024;

#### Delibera

1. di conferire, per le ragioni espresse in premessa, la delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ai comuni, singoli o associati, in attuazione dell'articolo 151 della l.r. 65/2014;
2. di dare mandato alle strutture competenti della Giunta regionale di procedere con le attività amministrative già poste in atto senza soluzione di continuità, per il monitoraggio e il controllo dell'esercizio della funzione delegata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 155 del d.lgs. 42/2004, anche attraverso l'ausilio di appositi applicativi gestiti dalle strutture regionali competenti;
3. in caso di accertata mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 da parte di un ente delegato e a seguito di diffida, di dare mandato alla Giunta regionale di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del suddetto ente, esercitando la funzione autorizzatoria per il tempo necessario a che lo stesso proceda secondo quanto disposto dagli articoli 152 e 153 della l.r. 65/2014, nonché dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di paesaggio per l'emanazione delle autorizzazioni paesaggistiche;
4. di comunicare il presente provvedimento ai competenti organi centrali e periferici del Ministero della Cultura, ai comuni e alle unioni dei comuni della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva  
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE  
Stefano Scaramelli